Riorganizzazioni. L'operazione è possibile anche con i conti in rosso se il valore economico dei beni è superiore a quello contabile

Il patrimonio aiuta la scissione negativa

Davide Cagnoni
Alessandro Germani

La scissione dà l'opportunità di effettuare riorganizzazioni di gruppo miranti ad **enucleare un ramo d'azienda** (spesso immobiliare) rispetto al core business. Il passo successivo può comportare **la cessione a terzi delle partecipazioni** nella scissa o nella beneficiaria, operazioni che non si configurano più come abusive (risoluzione 97 E/17).

Nell'ambito della scissione può accadere che il patrimonio netto trasferito risulti negativo, qualora il valore contabile delle passività scisse superi quello delle relative attività. Occorre, tuttavia, considerare che questa situazione può articolarsi nei seguenti due casi:

- patrimonio netto (Pn) contabile negativo ma positivo in termini reali, quando le attività presentano un valore di mercato superiore a quello contabile, così da rendere positivo il Pn effettivo;
- Pn negativo sia in termini contabili sia reali.

In generale la divergenza fra Pn contabile ed effettivo dipende dal fatto che le attività presentino un valore contabile inferiore a quello di mercato. Può essere il caso di un immobile acquistato da tempo e in parte ammortizzato, ma può riguardare anche altre immobilizzazioni materiali oppure determinati intangibles.

Alla luce di ciò, quindi, da tempo Oic, dottrina, giurisprudenza e notariato si sono interrogati con conclusioni differenti circa la liceità o meno della scissione negativa nei due casi sopra delineati.

L'Oic 4 (fusione e scissione) nel 2007 (par. 4.3.3) si è espresso circa la liceità della scissione negativa in caso di valore economico del Pn positivo purché trasferito ad una beneficiaria preesistente. Alle stesse conclusioni è pervenuto anche il notariato del Triveneto (massima L.E.1/08), evidenziando tuttavia che la beneficiaria deve, alternativamente, ridurre le proprie riserve per assorbire il Pn negativo o rilevare una minusvalenza per tale importo. In ogni caso, secondo tale massima la scissione realmente negativa sarebbe priva di utilità per la beneficiaria e quindi risulterebbe inammissibile.

IL LIMITE

La scissione realmente negativa è ammissibile solo in alcune situazioni come quella in cui l'operazione ha finalità liquidative

Questo concetto è stato avallato anche dalla giurisprudenza che ha negato la liceità di una scissione "realmente" – e non solo contabilmente – negativa (Cassazione n. 26043/13). Ad avviso della Corte, infatti, un'operazione siffatta non prevede alcun valore di concambio e quindi nessuna attribuzione di partecipazioni ai soci della società scissa. In realtà, l'operazione è stata sconfessata dalla Cassazione perché la scissione realmente negativa era di fatto finalizzata a mascherare lo stato di decozione della scissa.

Sul tema è intervenuta anche l'agenzia delle Entrate (risoluzione 12/E/09) che ha trattato il caso di una scissione con Pn contabile negativo e valore reale degli asset pari a quello delle passività. L'amministrazione ha chiarito che sotto il profilo contabile la scissa deve iscrivere una riserva positiva di importo pari alla differenza fra le passività e le attività trasferite. Fiscalmente la posta non costituisce un componente positivo di reddito, ma verrà tassata come riserva di utili in caso di distribuzione ai soci. Invece in capo alla beneficiaria la differenza si qualifica come disavanzo da concambio che andrà imputato alle attività e, per il residuo, ad avviamento (articolo 2506-quater del Codice civile).

Di recente si segnala l'intervento del notariato di Roma con due massime di luglio 2016, in parte nel solco degli orientamenti precedenti e in parte innovative per le scissioni "realmente" negative. La prima riguarda una scissione con Pn contabile negativo ma positivo in termini reali, affermando che l'operazione è ammissibile qualora, alternativamente:

1. si rivalutii il netto assegnato a valori correnti in base a perizia ex articolo 2343, 2343-ter comma 2 lettera b, o 2465 del Codice civile;
2. la beneficiaria già esistente abbia un netto in grado di assorbire quello negativo assegnato senza incorrere nelle fattispecie di riduzione del capitale al di sotto del limite legale;
3. l'operazione abbia finalità liquidative vertendo la beneficiaria in stato di liquidazione.

La seconda riguarda, invece, una scissione "realmente" negativa, ritenuta ammissibile solo nei casi 2 e 3.

In conclusione, la liceità della scissione negativa con Pn positivo in termini reali appare ammissibile, anche in presenza di beneficiaria neocostituita, a patto che si ricorra ad una perizia che consenta di far emergere i maggiori valori patrimoniali. Invece, la scissione realmente negativa sembra confinata a casi più ristretti e, quindi, meno percorribile. Vista comunque la delicatezza dei temi sarebbe bene affrontarli nell'attuale review dell'Oic 4.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'esempio pratico

01 | SOCIETÀ ALFA ANTE SCISSIONE

Supponiamo che la società Alfa prima della scissione presenti i seguenti valori contabili di attività e passività.
Il Pn contabile destinato alla beneficiaria risulta negativo per 100 (300 – 200). Ipotizziamo, tuttavia, che le attività trasferite siano rappresentate da un immobile il cui valore effettivo sia pari a 400 Pertanto il PN a valori reali da trasferire alla beneficiaria sarà positivo e pari a 100 (400 – 300)

Attività (restanti alla scissa)	500	Passività (restanti alla scissa)	300
Attività (destinate alla beneficiaria)	200	Passività (destinate alla beneficiaria)	300
		Patrimonio netto	100
Totale attivo	700	Totale passivo	700

02 | SOCIETÀ ALFA POST SCISSIONE

A seguito della scissione prospettata Alfa presenterà i seguenti valori contabili di attività e passività. In capo alla scissa verrà iscritta una riserva di Pn di 100, pari alla differenza fra le passività e le attività trasferite con la scissione. Il Pn post scissione, pertanto, si incrementa di 100

Attività	500	Passività	300
		Patrimonio netto	200
Totale attivo	500	Totale passivo	500

03 | SOCIETÀ BETA BENEFICIARIA

A seguito della scissione prospettata Beta presenterà i seguenti valori contabili di attività e passività. Infatti a seguito di perizia di stima nell'attivo della beneficiaria potranno essere iscritti i maggiori valori dell'immobile di 200, per un valore complessivo pari a 400. Conseguentemente, vi sarà l'iscrizione di un PN di 100 che consente di effettuare l'operazione

Attività	400	Passività	300
		Patrimonio netto	100
Totale attivo	400	Totale passivo	400